

**Contratto per la fornitura di apparati switch di rete con tecnologia
Extreme Networks, delle componenti di corredo e dei relativi servizi per
36 mesi
(CIG. 5314752019)**

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partiva I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la SOCIETA' _____
che da qui in avanti sarà più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in _____,
codice fiscale n. _____ e
partita I.V.A. n. _____ rappresentata
da _____ in qualità
di _____ nato a _____ il
_____ domiciliato per la carica presso la sede legale della
SOCIETA';

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di apparati switch di rete con tecnologia Extreme Networks, delle componenti di corredo e dei relativi servizi per almeno n. 36 mesi per le sedi ISTAT di Roma site in via C. Balbo 16, viale O. Pacifico 171, via Tuscolana 1788 e via A. Depretis 74b da eseguire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dell'offerta economica della SOCIETA' _____ che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

ART. 1 BIS – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA

la Società ha l'obbligo di corrispondere entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione all'ISTAT le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione gara pubblicato su: "La Repubblica", "Il Messaggero" e "Il Tempo", in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € 2.822,34 EUR (Euro Duemilaottocentoventidue/34) IVA inclusa secondo le modalità indicate dall'ISTAT in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ex art.79 del D. Lvo 163/2006 e s.m.i..

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata ordinatamente, in successione complementare:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con D.P.C.M. 11 novembre 2002 ed il relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 27.11.03 coordinato con le modifiche deliberate dal Consiglio medesimo nella seduta del 11.07.2006;
- c) dal Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del D. L.vo 12/12/1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. del 16/8/97, n. 452;
- d) dal D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento attuativo DPR nr. 207/2010;
- e) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- f) dal D. L.vo n. 196/2003 per quanto attiene al trattamento dei dati personali;
- g) dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) dalle disposizioni del codice civile.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. _____ mesi, corrispondente alla durata del periodo di manutenzione della fornitura, decorrente dalla data del collaudo positivo della fornitura medesima.

ART. 4 – RESPONSABILI DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile tecnico ISTAT della fornitura, oggetto del presente contratto, è il Sig.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' è il Sig. _____
tel. _____, fax _____,
e-mail _____.

Il Responsabile tecnico ISTAT e il Responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di coordinarsi sui tempi e modalità di esecuzione della fornitura e del servizio sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E COLLAUDO

La SOCIETA' si impegna entro 45 gg naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto a:

- consegnare tutti gli apparati presso la sede ISTAT di via C. Balbo 16 e a presentare un progetto per la disinstallazione degli apparati esistenti;
- disinstallare a propria cura, spese e rischio gli apparati esistenti;
- installare, configurare e mettere in esercizio i nuovi apparati secondo quanto previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico.

Entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di fine lavori, i Responsabili di entrambe le parti di cui al precedente art. 4 dovranno effettuare il collaudo della fornitura.

La SOCIETA' si impegna, a propria cura e spesa, ad effettuare lo sgombero e l'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Il mancato o ritardato rispetto dei termini fissati nel presente articolo comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 12.

La SOCIETA' si impegna ad erogare dalla data del collaudo positivo della fornitura n. _____ mesi di manutenzione.

ART. 6 – AUMENTI E DIMINUZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato), è facoltà dell'Istat richiedere un aumento

o una diminuzione dell'intera fornitura sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

ART. 7 –MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione dovrà avere durata minima di n. 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo della fornitura, e prevede sia il servizio di manutenzione on site che il servizio di assistenza tramite call center.

Le attività dovranno essere erogate in modo da coprire l'intero arco della giornata lavorativa dell'Istat, ossia dalle 8:30 – 18:30, per cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì.

Il Call Center è sito in _____ tel. _____ n. fax _____ e-mail _____ e

funzionerà come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza, di cui in particolare:

- ricezione di segnalazione di guasti degli apparati in dotazione all'Amministrazione con apertura e gestione dello stesso tramite "Troube Ticket";
- assistenza nella formulazione di diagnosi e/o di tentativi di risoluzione del guasto da parte del personale dell'Amministrazione;
- ricezione delle richieste di intervento per manutenzione;
- fornitura di informazioni al personale ISTAT su tematiche legate all'applicazione del servizio di manutenzione;

Servizio di manutenzione on site:

Manutenzione evolutiva (aggiornamento software)

La SOCIETA' si impegna ad assicurare, per tutto il periodo di validità contrattuale, la fornitura e l'installazione, degli aggiornamenti delle versioni software fino all'ultima versione e/o release ed eventuali patch disponibili sul mercato, su tutte le apparecchiature previste nel Capitolato Tecnico, entro 60 giorni dal relativo rilascio sul mercato da parte del produttore e, comunque, nel rispetto dei tempi e modalità di esecuzione precedentemente concordati tra i Responsabili di cui all'art. 4 del presente contratto.

Manutenzione correttiva

La SOCIETA' dovrà provvedere a compiere tutte le azioni volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche attraverso attività di supporto on-site. Nel corso degli interventi di manutenzione dovranno essere eseguite almeno le seguenti attività:

- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- fornitura ed applicazione delle parti di ricambio della stessa marca, modello e tipo e nuove di fabbrica;
- aggiornamento della documentazione relativa;
- redazione del relativo "verbale di intervento".

I tempi di intervento, intesi come intervallo di tempo intercorrente tra la ricezione da parte del Fornitore della segnalazione del guasto e l'arrivo del tecnico sul luogo dell'apparato guasto, dovranno essere i seguenti:

- le 8 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti bloccanti;
- entro le 16 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti;

A partire dalla segnalazione di guasto, il Fornitore produrrà ogni ragionevole sforzo per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli apparati entro:

- le 16 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti bloccanti;
- le 24 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti;

Tipo guasto	Definizione
Guasti bloccanti	Le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più operative e le attività sono ferme o il guasto di un ulteriore dispositivo potrebbe provocare il blocco delle attività

Guasti non bloccanti	Le funzionalità di base sono operative ma il loro utilizzo non è soddisfacente. Qualsiasi scostamento dalla funzionalità rispetto alle originali condizioni di operatività e produttività
----------------------	---

L'intervento tecnico non avrà una durata prestabilita. Qualora al termine dell'orario di lavoro fosse ancora in corso un intervento tecnico, esso potrà protrarsi non oltre le ore 19,00 e, in caso di mancata soluzione del problema, l'intervento stesso sarà ripreso alla prima ora lavorativa. Se non fosse possibile ripristinare le normali condizioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti difettose entro i tempi stabiliti, la SOCIETA' si impegna a sostituire temporaneamente l'apparecchiatura con un'altra identica e funzionante. Gli interventi di assistenza tecnica includono le prestazioni di manodopera, i viaggi e le trasferte del personale incaricato, la sostituzione e/o la riparazione delle parti difettose.

Le parti sostituite saranno ritirate dal servizio di assistenza tecnica e diventeranno proprietà del Fornitore, mentre le parti di ricambio diventeranno proprietà dell'Istat. La SOCIETA' svolgerà i servizi oggetto del contratto tramite personale facente parte della propria organizzazione e/o mediante entità esterne da esso autorizzate e certificate a tale scopo.

Sarà cura del personale Istat, preposto alla manutenzione, aprire una chiamata di guasto (trouble ticketing) alla SOCIETA' nelle modalità concordate con quest'ultimo ed annotare su un apposito registro la data e l'ora della richiesta di intervento.

All'atto dell'apertura del Trouble Ticket l'assistente tecnico del Call Center della SOCIETA' dovrà emettere un numero di identificazione univoco per ciascun ticket.

Sarà cura dell'assistente tecnico contattare l'Amministrazione per fornire le prime indicazioni circa la natura dei disservizi e le previsioni per il completo ripristino. L'Help Desk Istat metterà in comunicazione l'assistente tecnico del fornitore con il personale Istat preposto alla gestione e manutenzione degli apparati, per dettagliare ulteriormente il guasto e tentare, se possibili, le operazioni di ripristino.

La struttura di assistenza avrà comunque il compito di aggiornare l'Help Desk Istat sullo stato del guasto, fino al completo ripristino del servizio.

La chiusura del guasto sarà concordata con l'Help Desk.

Tutte le informazioni relative ai Trouble Ticket saranno condivise con la Amministrazione e contenute in un apposito registro, o database unico, mantenuto dall'Help Desk Istat al quale si farà riferimento ai fini del calcolo degli indicatori di qualità del servizio e delle eventuali penali ad essi collegate.

E' facoltà dell'Amministrazione ricorrere ad una apposita procedura di escalation atta a sollecitare il tempestivo intervento, per eventuali Trouble Ticket che tendono ad andare fuori soglia temporale massima o per particolari criticità, in maniera che vi sia il ripristino o la sostituzione dell'apparato guasto con altro identico e funzionante, secondo un principio di "advanced replacement", entro le 48 ore solari successive alla segnalazione.

ART. 8 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del presente contratto è di € _____
in lettere (_____ / _____) IVA esclusa.

Per la fornitura Hardware l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' l'importo complessivo di € _____ IVA esclusa.

Per la fornitura Software l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' l'importo complessivo di € _____ IVA esclusa.

Per il servizio di manutenzione e assistenza l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' un canone mensile di € _____ IVA esclusa.

Art. 9 – Cauzione

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito a favore dell'ISTAT, ai sensi dell' art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., una cauzione di € _____, = (EURO _____ /00) pari al _____ %

dell'importo contrattuale, IVA esclusa, mediante:

- fideiussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata
dall'Istituto bancario autorizzato _____
oppure

- polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata
dall'Istituto Assicurativo autorizzato _____

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

La Banca/Soc. Assicurazione si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETÀ appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma suindicata. In forza della presente garanzia, la Banca/Soc. Assicurazione resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro 15 giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETÀ appaltatrice.

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Soc. Assicurazione a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETÀ appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, CC.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 10- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo art. 12.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: **5314752019**.

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd. Filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura, oggetto del presente contratto, sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, emessa dopo la sottoscrizione del verbale finale della fornitura stessa, previo nulla osta rilasciato da parte della competente struttura ISTAT.

Il pagamento dei servizi di assistenza e manutenzione avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse con cadenza trimestrale in via posticipata, previo benessere della competente struttura ISTAT.

Sulle fatture che dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente contratto, nonché per quelle relative alla manutenzione e assistenza sistemistica, la precisa indicazione del periodo di riferimento, dovrà essere apposta la seguente dicitura;

IMP. N. _____ (fornitura hw)

IMP. N. _____ (fornitura sw)

IMP. N. _____ (servizi di manutenzione)

IMP. N. _____ (servizi di manutenzione)

IMP. N. _____ (servizi di manutenzione)

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: ISTAT Direzione Generale - Servizio Ragioneria, Via C. Balbo, 16 - 00184 Roma - o in formato elettronico a fatturazione@istat.it.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (termine massimo 75 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione).

Il predetto termine si intende sospeso per il periodo necessario a questa Amministrazione per l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 48 bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 come disciplinato con le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria di Stato.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della SOCIETA' tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lvo 9/10/2002 n. 231.

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

I termini di pagamento sono sospesi per il periodo necessario all'ottenimento da parte dell'Istituto del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla SOCIETA'.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

A) accreditamento sul conto corrente bancario n. _____ in
essere presso la Banca _____ codice
IBAN. _____ intestato a _____

B) accreditamento sul conto corrente postale n. _____

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti:

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' allegando copia fotostatica del documento di identità.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: 5314752019.

La SOCIETA' assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o della SOCIETA' Poste Italiana S.p.A.

La SOCIETA' ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiale delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

ART. 12 – RESPONSABILITA' E PENALI

La fornitura (HW e SW) oggetto del presente contratto sarà sottoposta a collaudo da parte dell'ISTAT entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori di cui all'art.5.

Qualora al collaudo la fornitura risultasse difettosa o comunque non rispondente alle prescrizioni del capitolato tecnico, l'ISTAT potrà:

1. non accettare, in tutto o in parte, la fornitura senza che la SOCIETA' possa avanzare alcuna pretesa. In caso di non accettazione, la SOCIETA' stessa dovrà immediatamente provvedere al ritiro delle parti difettose e alla relativa sostituzione a proprie spese entro 1 (un) giorno lavorativo. In caso contrario, saranno applicate le penalità di cui al successivo punto 3 del presente articolo. In caso di ritardo oltre il 30° giorno o rifiuto da parte della SOCIETA', l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e ad affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA';
2. accettare la fornitura difettosa, applicando una decurtazione fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.
3. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto 1 l'ISTAT applicherà una penale giornaliera dello 0,1% sull'importo della fornitura. La penale giornaliera dello 0,1% sarà applicata anche in caso di ritardo o di non conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti, nelle operazioni di sgombero e asporto delle attrezzature e dei materiali residui.

Per i ritardi nell'esecuzione del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 7, l'ISTAT applicherà una penalità giornaliera, nella seguente misura:

- manutenzione ordinaria (preventiva) ed evolutiva (aggiornamento software):

0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, con esclusione del sabato, rispetto ai tempi concordati tra i responsabili di cui al precedente art. 4.

- manutenzione straordinaria (correttiva):

0,0111% per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento indicati all'art. 7;

0,0111% per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati all'art. 7;

Le suddette penali sono cumulative.

Nel caso di qualsivoglia mancata conformità tra quanto indicato nell'offerta tecnica e quanto effettivamente fornito dalla SOCIETA', l'Istituto applicherà una penale di qualità nella misura

massima del 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, riservandosi la facoltà di risoluzione in danno di cui ai successivi commi del presente articolo.

L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intera contratto al netto dell'IVA.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la SOCIETA' ritardi oltre il 30° giorno nell'esecuzione delle attività rispetto ai termini di cui al precedente art. 5 e in ogni altro caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali è in facoltà dell'ISTAT di risolvere il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA'. Nel caso di minore spesa nulla compete alla SOCIETA' inadempiente.

ART. 14 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, emanato con DPR n. 62/2013. In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento in danno della Società, l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto, alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE

L'ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La SOCIETA' assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa neo confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o n licenza d'uso, la SOCIETA' assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la SOCIETA' delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto di risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto de contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la SOCIETA' ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 17 – CLAUSOLE GENERALI

I prezzi offerti dalla SOCIETA' per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la SOCIETA' possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano su di essa SOCIETA' per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'IVA.

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La SOCIETA' si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suoi indicati contratti collettivi, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola.

ART. 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

ART. 20 – RISERVATEZZA

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui, il personale della SOCIETA' sia venuto a conoscenza in relazione

al'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti nel presente atto e, comunque, sempre nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

I divieti di cui al presente articolo sussistono altresì relativamente a tutto il materiale predisposto dalla SOCIETA' in esecuzione dell'incarico, compresi i programmi applicativi e documentazione relativa. Il materiale i programmi suddetti nonché la documentazione relativa resteranno di esclusiva proprietà dell'ISTAT.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

ART. 23 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

L'ISTAT

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 1 BIS - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 5 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E COLLAUDO
- ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI
- ART. 7 - COLLAUDO
- ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 9 - CAUZIONE
- ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 11 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 12 - RESPONSABILITA' E PENALI
- ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 14 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 17 - CLAUSOLE GENERALI
- ART. 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 20 - RISERVATEZZA
- ART. 21 - FORO COMPETENTE
- ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 1 BIS – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA**
- ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 – RESPONSABILI DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE**
- ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E COLLAUDO**
- ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI**
- ART. 7 – COLLAUDO**
- ART. 8 – IMPORTO CONTRATTUALE**
- ART. 9 – CAUZIONE**
- ART. 10– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 11 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- ART. 12 – RESPONSABILITA' E PENALI**
- ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 14 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**
- ART. 15 – DOCUMENTAZIONE**
- ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**
- ART. 17 – CLAUSOLE GENERALI**
- ART. 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 19 – SUBAPPALTO**
- ART. 20 – RISERVATEZZA**
- ART. 21 – FORO COMPETENTE**
- ART. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 23 – EFFICACIA DEL CONTRATTO**